

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r. 131/1986)

Sent. n. 6/2021 pubbl. il 10/02/2021
Rep. n. 6/2021 del 10/02/2021

R.G.n°6/2021 Fall.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
Sezione civile
Tribunale Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 60/2020 Pre-Fall.

promosso su istanza depositata in data 24/11/2020

DA

PUBBLICO MINISTERO

NEI CONFRONTI DI

DUE EFFE SOCIETA' COOPERATIVA [C.F.

], con sede legale in

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 24/11/2020 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi il fallimento dell'impresa **DUE EFFE SOCIETA' COOPERATIVA**;
- fissata udienza prefallimentare, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 01/12/2020, mediante consegna a mani al rappresentante legale,

Firmato Da: BRUSATI STEFANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 5419b9457d500013
Firmato Da: TIBERTI STEFANO ALDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5ae63d81b994a01de12a142d1d34484



- la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza; in udienza è comparso per la società l'avv. Guido Germano, senza produrre in atti regolare procura alle liti;

osserva quanto segue.

- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in [] e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Sussiste la legittimazione attiva per la proposizione dell'istanza di fallimento da parte del PM, in quanto la notizia dell'insolvenza della società è emersa nel corso degli accertamenti d'indagine disposti nell'ambito del procedimento penale n. 3113/2019;
- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 17-02-2012, n. 2351).
- Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla DUE EFFE SOCIETA' COOPERATIVA, operando il principio per cui *"in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare"* (Cass. Civ., Sez. I, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., Sez. I 30.5.2013, n. 13643).
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che risultano dagli atti altri crediti verso terzi, liquidi, esigibili e non allo stato sospesi, (Cfr comunicazione di [] n atti) per € []
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789, Cass. n. 29913/2018, Cass. n. 15572/2019) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
 - 1) Dal mancato deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2018 e 2019;





- 2) Dalla sussistenza di un debito fiscale insoluto verso AGENZIA ENTRATE definitivamente accertato di euro _____ e non definitivamente accertato di euro _____ del merito, la società resistente, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, non ha contestato in modo specifico le risultanze emerse dalla certificazione dei carichi pendenti, né proso posizione alcuna in merito agli accertamenti in corso d'opera dell'Agenzia relativi ai plurimi profili di evasione fiscale;
- 3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. I, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001);
- 4) dalle corpose risultanze degli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica¹, da cui può evincersi l'utilizzo della società per il compimento di reiterate e sistematiche operazioni finalizzate all'evasione fiscale.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv. con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di **DUE EFPE SOCIETA' COOPERATIVA** [C.F. _____] con sede legale in _____ quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. **Stefano Aldo Tiberti**;
- 3) NOMINA Curatore, **il dott. MASSIMO D'AMATO**;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **05/05/2021, ore 09:15**, innanzi al Giudice Delegato dott. Stefano Aldo Tiberti, avvertendo il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande

¹ Incluso il sequestro di numerosi beni dell'azienda.





depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 27/01/2021.

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati